



A tutte le Aziende Clienti

DETISSAZIONE DELLE MANCE NEL SETTORE TURISMO

Rif. normativi:

Agenzia delle Entrate, Circolare del 29 agosto 2023, n. 26

Risoluzione n. 16 del 17 marzo 2023

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Premessa e quadro normativo

La legge di Bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha istituito un regime di tassazione agevolato per le mance elargite dai clienti ai lavoratori, rese esclusivamente attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ovvero in denaro, per le prestazioni di lavoro effettuate nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, sia presso le strutture ricettive sia presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991 (a titolo di esempio, ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili, ecc.). Per tali somme è previsto un assoggettamento a tassazione sostitutiva, nella misura del 5%, in luogo della tassazione ordinaria.

Destinatari

Destinatari del regime fiscale agevolato delle mance sono:

- i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 nel periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva;
- i lavoratori che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.



Assoggettamento

Le mance elargite dai clienti ai lavoratori per le prestazioni rese nel settore turistico – alberghiero e della ristorazione, mediante strumenti di pagamento elettronico, sono assoggettate come riportato nel dettaglio:

- sul piano fiscale ad imposta sostitutiva con aliquota del 5% nel limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le predette prestazioni di lavoro;
- sul piano previdenziale e assicurativo sono escluse dall'imponibile ai fini INPS ed INAIL;
- sul piano retributivo non incidono sul TFR.

Adempimenti a cura delle parti

Il datore di lavoro, previa verifica del rispetto del limite di euro 50.000 di reddito da lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nel precedente periodo d'imposta, applica alle mance la tassazione sostitutiva con aliquota del 5%.

Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta, alternativamente:

- l'insussistenza del diritto ad avvalersi della tassazione agevolata avendo, nell'anno precedente, conseguito redditi di lavoro dipendente superiori al limite di 50.000 euro;
- l'importo del reddito percepito per le prestazioni percepite nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi;
- la rinuncia al regime agevolato, a fronte della quale l'intero ammontare delle mance concorrerà ordinariamente alla formazione del reddito.

Nella sola ipotesi di rinuncia al regime agevolato da parte del lavoratore, ai fini della Certificazione Unica il sostituto d'imposta dovrà indicare separatamente le mance percepite dal lavoratore assoggettate a tassazione ordinaria e la parte di queste teoricamente assoggettabili a imposizione sostitutiva, per le quali a fronte della rinuncia non è stata applicata la tassazione agevolata.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati